



# COMUNE DI ZIANO PIACENTINO

## PROVINCIA DI PIACENZA

DELIBERAZIONE N. 12
---------------------

in data: 28.04.2014
---------------------

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

#### ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI VAL TIDONE - RINVIO.**

L'anno **duemilaquattordici** addì **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle modalità e nei tempi prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali  
All'appello risultano:

1 - GHILARDELLI dott. MANUEL	Presente	8 - ARLENGHI GRAZIANO	Presente
2 - FORNASIER ROSSANA	Presente	9 - GAZZOLA CORINNE	Presente
3 - BADENCHINI PAOLO	Presente	10 - FRANCHINI dott. ENRICO	Presente
4 - BONELLI ALBERTO	Presente	11 - BERGONZI MARIA TERESA	Presente
5 - CIVARDI MARINELLA	Presente	12 - FERRI GUIDO	Presente
6 - BRAGA ALESSANDRO	Assente	13 - SILVA SABRINA	Presente
7 - FERRARI MARIA LUISA	Presente		

Totale presenti **12**

Totale assenti **1**

Partecipa ai sensi dell'art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario Comunale **dott. Giovanni De Feo**

Accertata la validità dell'adunanza il dott. **dott. Manuel Ghilardelli**, in qualità di Sindaco, ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Trasmessa per competenza all'Ufficio:

- Amministrativo
- Finanziario
- Tecnico

Sulla relazione del Sindaco interviene il Consigliere Franchini il quale fa presente che pur avendo avuto tanto tempo a disposizione non si sono individuate le soluzioni migliori per affrontare l'Unione. Questo è lo Statuto di Capelli. Abbiamo dei rilievi da sottoporre al Consiglio Comunale che procede ad illustrare (allegato 1).

Il Sindaco è in parte d'accordo sul fatto che si potevano individuare delle soluzioni migliori. Non è d'accordo sul fatto che il Comune di Ziano sia penalizzato in quanto nell'Unione bisogna credere e collaborare con tutti.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **PREMESSO CHE:**

- la Regione Emilia-Romagna, da diversi anni, promuove il miglioramento dei servizi che i Comuni forniscono ai cittadini sostenendo la costituzione e il consolidamento delle Unioni di Comuni, che nascono quando i Comuni si associano per esercitare insieme una serie di funzioni di loro competenza al fine di perseguire l'obiettivo finale di migliorare la qualità dei servizi, risparmiare e, al tempo stesso, far avanzare l'innovazione e la semplificazione amministrativa. Attraverso la creazione di Unioni, i Comuni mettono insieme risorse umane, finanziarie e strumentali con le quali riorganizzare e razionalizzare le strutture migliorando così anche la professionalità e la specializzazione dei dipendenti;
- al fine di incentivare il fenomeno associativo la Regione, oltre che fornire consulenza giuridica agli enti locali e alle loro forme associative, ha riconosciuto incentivi finanziari alle gestioni associate svolte dalle Unioni;
- che il legislatore nazionale, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, con il D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, ha introdotto l'obbligo per i comuni di minore dimensione demografica di esercitare in forma obbligatoriamente associata le funzioni fondamentali;
- che il legislatore regionale, alla luce delle disposizioni di riordino territoriale e funzionale contenute nel testo normativo sopra menzionato, ha – con la legge regionale n. 21/2012 – dettato disposizioni per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza con le quali ha incentivato fortemente la gestione associata delle funzioni per il tramite delle Unioni indipendentemente dalla soglia demografica dei comuni;

**PREMESSO** tutto ciò è rilevato che:

- il Comune di Pianello Val Tidone aderisce all'Unione dei Comuni Valle del Tidone, Ente subentrato – a partire dal 29.10.2009 - all'ex Comunità Montana Valle del Tidone, insieme al Comune di Pecorara e attualmente al Comune di Nibbiano che ha aderito alla forma associativa nel corso del 2013;
- l'Unione dei Comuni Valle del Tidone ha un'esperienza di gestione associata sviluppatasi e consolidatasi negli anni e gestisce per conto dei comuni aderenti diverse funzioni fondamentali e una pluralità di servizi;

**EVIDENZIATO** che il sistema delle Regioni e degli Enti territoriali, come nelle premesse del presente atto già succintamente esplicitato, è interessato da una serie di interventi legislativi tesi, nell'intenzione del Legislatore, a conseguire, da un lato, la riduzione della spesa pubblica e, dall'altro, l'accorpamento degli Enti locali in più ampi e nuovi livelli di "governance" per lo svolgimento delle funzioni proprie e conferite;

**VISTO** l'art. 14 c. 27 e ss. del D.L. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010 e s.m.i., il quale individua le funzioni fondamentali dei Comuni che debbono essere svolte in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e disciplina le modalità con cui dette funzioni debbono essere esercitate;

**VISTA** la Legge Regionale n. 21 del 21 dicembre 2012 avente ad oggetto "Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza" e richiamati per quanto di interesse:

- l'art. 3 co. 2 che statuisce: "Ai fini del riassetto funzionale, la Regione ottempera alle previsioni stabilite dalle normative statali vigenti in materia di gestione associata obbligatoria delle funzioni e dei servizi comunali. In particolare, con la presente legge la Regione individua la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali, le forme di esercizio associato di funzioni e servizi comunali, le modalità di incentivazione alle forme associative e alle fusioni dei Comuni";
- l'art. 6 dello Statuto "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali" co. 2 che stabilisce: "Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni formulano proposte di delimitazione degli ambiti nel rispetto di talune condizioni ... *omissis*", proposte trasmesse alla Giunta Regionale che, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali, le delibera nell'ambito del programma di riordino territoriale che

individua gli ambiti territoriali ottimali ed effettua la ricognizione delle forme associative costituite o in via di costituzione;

- l'art. 7, co. 1 che statuisce "L'ambito territoriale ottimale costituisce, ai fini della presente legge, l'area territoriale adeguata per l'esercizio in forma associata sia delle funzioni fondamentali dei Comuni, sia delle ulteriori funzioni conferite ai Comuni dalla legge regionale" in applicazione dell'art. 117 c. 3 e 4 della Costituzione Italiana.
- l' art. 7, co. 3 che statuisce : "I Comuni appartenenti all'ambito (sia sopra che sottosoglia demografica) sono tenuti ad esercitare in forma associata tra tutti loro almeno tre tra le funzioni fondamentali previste dall'articolo 14, comma 27, lettere d), e), g) ed i) nonché i sistemi informatici e le tecnologie dell'informazione come definiti dall'articolo 14, comma 28, ultimo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010 , convertito dalla legge n. 122 del 2010. ... *omissis* ”.

**RICHIAMATA** altresì la delibera di Giunta Regionale n. 286 del 18.03.2013 ad oggetto“ Approvazione del programma di riordino territoriale. Individuazione degli ambiti territoriali ottimali ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 21/2012 “ con cui è stato individuato, sulla scorta di conformi deliberazioni consiliari, l’ambito territoriale ottimale ed omogeneo, ai sensi della L.R. 21/2012 , della Val Tidone costituito come segue:

Comune
Borgonovo Val Tidone
Caminata
Castel San Giovanni
Nibbiano
Pecorara
Pianello Val Tidone
Ziano Piacentino

con una popolazione residente al 31.12.2010 pari a n. 29.730 complessivi

**RILEVATO CHE** nell’Ambito Territoriale Ottimale e Omogeneo della Val Tidone, come sopra individuato, risultano istituite due Unioni, una denominata “Unione dei Comuni Valle del Tidone” di cui in premessa, l’altra costituita dai Comuni di Castel San Giovanni, Borgonovo Val Tidone e Ziano

Piacentino denominata “ Unione della Bassa Val Tidone” e costituita dopo l’ entrata in vigore della L.R. n.21/2012;

**EVIDENZIATO** che l’istituzione di due Unioni nello stesso Ambito è stata ritenuta dalla Regione Emilia Romagna non conforme ai principi di cui alla L.R. 21/2012 e s.m.i. , e in particolare con l’art. 7 co. 5 che statuisce che all’interno di un ambito può essere costituita una sola Unione;

**CHE** al fine di addivenire alla costituzione di una sola Unione nell’Ambito della Val Tidone è iniziato già nel mese di luglio 2013, un percorso volto ad unificare le due Unioni, percorso sollecitato e supportato dalla Regione Emilia Romagna, che ha coinvolto in molteplici occasioni, gli Amministratori dell’Ambito della Val Tidone;

**CHE**, a seguito di numerosi incontri, durante i quali si è discusso del processo di unificazione sono state esaminate le bozze di Statuto dell’Unione Unica della Val Tidone, predisposte dai Segretari dei comuni contenenti disposizioni in materia di organi dell’Unione e loro disciplina, funzioni e servizi conferiti, principi di organizzazione, norme finanziarie e contabili, recesso, scioglimento e rapporti tra i Comuni aderenti;

**CHE**, al termine del percorso, si è giunti a definire un testo di statuto della costituenda unione unica della Val Tidone condiviso dagli amministratori dei comuni di Borgonovo V.T., Castel San Giovanni, Nibbiano, Pecorara, Pianello V.T. e Ziano Piacentino, con esclusione del Comune di Caminata che, pur appartenendo all’ambito della Val Tidone, non intende aderire alla costituenda Unione;

**RILEVATO** tutto ciò ed evidenziato che, prima dell’ effettiva costituzione dell’ Unione denominata “ Unione dei Comuni Val Tidone” a seguito dell’avvenuta esecutività degli Statuti deliberati da tutti i comuni e della conseguente sottoscrizione dell’atto costitutivo, si procederà a definire, con conformi e distinte deliberazioni consiliari dei singoli consigli comunali aderenti all’Unione, le modalità operative con cui avverrà l’operazione di fusione delle due Unioni attualmente esistenti, al termine di un’ attenta analisi dei costi/ benefici scaturenti dall’operazione di fusione;

**CHE** l’operazione di fusione potrà avvenire per incorporazione e pertanto, per ragioni di opportunità tecniche e organizzative in quanto Ente già operativo, l’“Unione dei Comuni Valle del Tidone” assorbirà l’“ Unione della Bassa Val Tidone”, dando origine nella sostanza ad un nuovo soggetto giuridico, fermo restando che troveranno comunque applicazione le disposizioni contenute nell’allegato Statuto;

**VISTO** l'art. 32 del D.Lgs. 267/2000, nel testo attualmente vigente, che prevede la possibilità, per due o più Comuni di norma contermini, di costituire una Unione al fine di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza;

**RILEVATO** che il medesimo articolo, al comma 6, prevede espressamente:  
“ *L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.* ”;

**RILEVATO** che la gestione associata delle funzioni fondamentali, per il tramite dell'Unione, deve consentire il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, garantire una razionale distribuzione delle funzioni alla luce dei criteri di unicità, semplificazione, adeguatezza, prossimità al cittadino, non sovrapposizione e non duplicazione delle stesse, oltre che perseguire il fondamentale principio di economicità posto alla base dell' *agire* amministrativo;

**CHE** in particolare per quanto attiene alla spesa di personale, ai sensi di quanto espressamente disposto dall'art. 32 comma 5 del Tuel “ la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale.”

**CHE** la gestione associata per il tramite dell'Unione dovrà avvenire nel rispetto dei principi sopra esposti;

**DATO ATTO** che la costituenda Unione di Comuni Val Tidone, con popolazione complessiva al 31.12.2012 di n. 29.602 abitanti, rispetta le condizioni, nessuna esclusa ed eccettuata di cui più volte citata L.R. n. 21/2012 e ss.mm.ii.;

**RIBADITO** che le norme dello Statuto sono state oggetto di confronto e condivisione sia in appositi incontri tra i Sindaci dei Comuni interessati tenutisi presso il Comune di Borgonovo Val Tidone che all'interno dei gruppi di maggioranza consiliare dei singoli comuni;

**VISTI ED ESAMINATI** l'Atto Costitutivo e lo Statuto discussi e condivisi da tutti i Comuni aderenti all'Unione;

**RITENUTOLI** meritevoli di approvazione;

**VISTO** l'art. 32 del D.Lgs. n.267/2000;

**VISTO** l'art.6 c. 4 e 5 del D.Lgs n.267/2000;

**ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000;

**ACQUISITO** altresì ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000 il parere favorevole di regolarità contabile per i riflessi diretti e indiretti che la presente proposta di deliberazione avrà sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente subordinandolo tuttavia al fatto che i costi ad oggi non ancora quantificati non potranno essere superiori a quelli attualmente sostenuti dall'ente ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio;

Il Consigliere Franchini esprime a nome della minoranza l'astensione del gruppo di minoranza sulla votazione.

Il Segretario Comunale fa presente che per la norma di legge è necessario il voto dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune e nel computo non è conteggiabile il voto del Sindaco; è altresì presente un parere, sottolinea parere del Ministero dell'Interno, che invece ritiene il voto del Sindaco ricompreso nei due terzi.

Il Sindaco per evitare che sia necessario procedere a riconvocare il Consiglio Comunale in un periodo pre-elettorale in cui comunque il Consiglio Comunale è decaduto, ritiene di dover demandare la decisione sul presente argomento alla prossima Amministrazione.

Pertanto propone di rinviare l'argomento posto al n. 6 dell'ordine del giorno avente ad oggetto: Approvazione dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'Unione dei Comuni Val Tidone"

**ESPERITA** la votazione in forma palese con il seguente risultato:

presenti	n.	12
votanti	n.	12
favorevoli	n.	8
contrari	n.	0
astenuti	n.	4 (Franchini, Bergonzi, Ferri e Silva)

## **D E L I B E R A**

**DI RINVIARE** il punto n. 6 dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 28/04/2014 avente ad oggetto: "Approvazione dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'Unione dei Comuni Val Tidone".

Alle ore 21,30 il Consiglio Comunale termina.



Letto, approvato e sottoscritto:

<b>IL SINDACO</b>	<b>IL SEGRETARIO COMUNALE</b>
F.to dott. Manuel Ghilardelli	F.to dott. Giovanni De Feo
_____	_____

---

**PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE**

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell'art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69.

Comunicata al Prefetto ai sensi dell'art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000

Ziano Piacentino,.....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to dott. Giovanni De Feo**

\_\_\_\_\_

---

Copia conforme all'originale composta da n°                      fogli , in carta libera per uso amministrativo.  
Ziano Piacentino, lì

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 - T.U.E.L. n. 267/2000);

Immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – c.4 – T.U.E.L. n. 267/2000.

Ziano Piacentino, .....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to dott. Giovanni De Feo**

\_\_\_\_\_